

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione I - Elenco organi

Art. 5 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il revisore dei conti.

Sezione II - L'Assemblea

Art. 6 – Composizione

1. L'Assemblea è composta da:
 - a) venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
 - b) un rappresentante per ogni Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
 - c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
 - d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio.
2. Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 7 – Competenze

1. L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, quattro componenti del Consiglio di amministrazione e, tra questi, il Presidente e il Vicepresidente;

- b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
 - d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
 - e) approvare l'elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
 - f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di amministrazione;
 - g) adottare il regolamento per le elezioni;
 - h) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
 - i) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
 - j) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
 - k) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
 - l) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
 - m) deliberare il bilancio ambientale;
 - n) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto dell'art. 10, lett. k);
 - o) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio di amministrazione;
 - p) deliberare la costituzione di commissioni consultive, su materie di sua competenza;
 - q) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica;
 - r) deliberare la presa d'atto della decadenza con decorrenza ex tunc dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e di cui all'art. 18 del presente Statuto.
3. L'Assemblea, nell'esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.

Art. 8 – Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
2. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
7. L'Assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.
8. L'Assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Assume la presidenza provvisoria il consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti.
10. Nella prima riunione l'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

Sezione III - Consiglio di amministrazione

Art. 9 – Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a), e da uno dei sindaci di cui all'art. 6 comma 1 lettera d).

Art. 10 – Competenze

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e del bilancio preventivo, deliberati dall'Assemblea;
- j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- k) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- m) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- n) deliberare sugli accordi di programma e sulle convezioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12

recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

- q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- r) proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti;
- s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’Assemblea;
- t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame dell’Assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva;
- u) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell’ente, sulla costituzione, modificazione ed estinzione di servitù.

Art. 11 – Provvedimenti di urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’Assemblea, il Consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all’articolo 7, comma 2, lettera k).
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 12 – Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare o quando se ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro stabile idoneo allo scopo.
3. La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del Consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a

disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione IV - Presidente – Vicepresidente

Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o altro dirigente limitatamente alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende l'amministrazione consorziale;
 - c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
 - d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
 - e) stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
 - f) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 10, comma 1 lett. t), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione V - Disposizioni comuni

Art. 15 – Accettazione cariche elettive

1. L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).
2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l'Assemblea nella prima seduta.
3. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del Consiglio di amministrazione si

perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante all'Assemblea o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Art. 16 – Durata cariche elettive

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
3. Le elezioni dell'Assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 17 – Scadenza cariche elettive

1. I componenti dell'Assemblea entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui all'art. 15.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 18 – Cessazione cariche elettive

1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell'Assemblea, per le seguenti cause:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza, che viene pronunciata con decorrenza ex tunc dall'Assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
 - c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
 - d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
 - e) mancata partecipazione all'Assemblea o al Consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - f) inottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 23.

Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate all'Assemblea, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. L'Assemblea deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, secondo quanto previsto dall'art.20 comma 1 del presente Statuto. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell'Assemblea a norma dell'art.20 comma 4 del presente Statuto.
4. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea con decorrenza ex tunc, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 20 – Vacanza cariche elettive

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell'Assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del Consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all'Assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché dallo specifico regolamento elettorale.

Art. 21 – Validità adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. Le adunanze del Consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il

Presidente o il Vicepresidente.

Art. 22 – Segreteria organi consorziali

1. Il direttore del Consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o da un altro dirigente dal medesimo delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 23 – Astensioni

1. Il componente dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 – Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 25 – Verbali adunanze

1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 27 – Copia deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all'articolo 26.

Sezione VI - Il Revisore dei Conti

Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell'Assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. Il revisore dei conti:
 - a) vigila sulla gestione del Consorzio;
 - b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
 - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. La mancata partecipazione del revisore a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa verrà segnalata alla Giunta regionale.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti con le modalità stabilite dalla legge.
10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.



STATUTO CONSORZIALE

11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8.